



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 675 DEL 16/04/2024

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -
SERVIZIO TRIBUTI**

Determinazione n. 67 del 16/04/2024

OGGETTO: RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARIFFA TARI ANNO 2023 PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PER FUORIUSCITA DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO TARI: DETERMINAZIONI.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 16/04/2024

Il Responsabile del procedimento
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 67 DEL 16/04/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 16/04/2024

Il Dirigente/Responsabile
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

IL TITOLARE DI INCARICO DI E.Q. PER L'AREA "TRIBUTI ED ECONOMATO"

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 257 del 12.02.2024, con la quale è stato confermato l'incarico di Elevata Qualificazione riferito alla responsabilità dell'Area "*Tributi ed Economato*" (istituita ed individuata con deliberazione di G.C. n. 36/2023), già conferito con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 151/2023, nonché l'incarico di Economo comunale;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, da determinarsi utilizzando i criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 (comma 651);

Rilevato:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

che, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - (Testo Unico Ambientale - TUA), introducendo con decorrenza 1° gennaio 2021 al comma 1, lettera b-ter, dell'art. 183 del TUA la definizione di *“rifiuti urbani”* uniformandola a quella comunitaria, venendo meno, di conseguenza, il concetto di *“rifiuti assimilati”*, modificando parzialmente l'elenco dei rifiuti speciali e disponendo l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico (art. 238, comma 10, del TUA);

che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

Visto l'art. 24 del *“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2023, vigente per l'annualità 2023, recante la disciplina delle agevolazioni applicabili alle utenze non domestiche per fuoriuscita totale o parziale dal servizio ed avvio a recupero di rifiuti urbani tramite soggetto privato autorizzato, il quale stabilisce che *“Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni*

normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, - con esclusione degli imballaggi terziari – sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, nella misura risultante dall'applicazione delle modalità di calcolo riportate nell'art. 23 comma 3";

Dato atto:

che, ai sensi del comma 3 del succitato art. 23, la riduzione della tariffa non potrà comunque essere superiore percentualmente alla quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. n. 158/99, decurtata della percentuale di frazione indifferenziata prodotta nello stesso anno nel Comune e certificata nella dichiarazione ai fini Ecotassa resa annualmente alla Regione Puglia, risultando dunque al massimo pari, per l'anno 2023, al 75,04%;

che, ai sensi del comma 9 dell'art. 24, il contribuente deve comunicare all'ufficio Tributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, producendo la certificazione resa dalla/e ditta/e privata/e autorizzata/e, recante apposito riepilogo, suddiviso per codice E.E.R. (Elenco Europeo dei Rifiuti), dei formulari identificativi del rifiuto e dei rispettivi quantitativi e dichiarazione di aver avviato a recupero i rifiuti ritirati;

che, ai sensi del successivo comma 10, la quota variabile già ridotta percentualmente in via previsionale è soggetta a conguaglio, con emissione di documento di debito o di credito; pertanto:

- in presenza di un documento di credito, si procederà con un conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o, in alternativa, con un rimborso della somma versata in eccesso, nel caso in cui l'utenza risulti cessata al 31/12 dell'anno precedente o alla data dell'elaborazione, e sia pertanto incapiante il dovuto per l'anno in corso;
- in presenza di un documento di debito, il contribuente dovrà provvedere al versamento delle ulteriori somme richieste;

che, ai sensi dell'art. 29, qualora si rendessero applicabili ad una utenza più riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento TARI, esse sono cumulabili fino ad una percentuale massima del 90% della tariffa ordinaria, escludendo il recupero della parte eventualmente eccedente sulla quota fissa o variabile a valere sull'altra;

Considerato:

che alla data odierna risultano pervenute n. 9 istanze di riduzione di altrettante utenze non domestiche, già regolarmente fuoriuscite parzialmente dal servizio, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis e dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006;

che sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio competente risultano ammissibili n. 8 istanze;

che a ciascun richiedente è stata applicata la percentuale massima di abbattimento della quota variabile riconoscibile, tenuto conto delle altre agevolazioni eventualmente applicate nell'anno

2023, fino all'azzeramento della quota variabile, nel rispetto della percentuale massima del 90% della tariffa ordinaria, prevista dal vigente Regolamento TARI;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPCT), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, l'elenco dei soggetti richiedenti, individuati per mezzo del rispettivo codice contribuente, aventi diritto alla riduzione sulla quota variabile della tariffa TARI 2023 per fuoriuscita dal servizio e avvio al recupero di rifiuti urbani tramite soggetto privato autorizzato, nella misura percentuale indicata nel prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di dare atto che la quota variabile già ridotta percentualmente in via previsionale sarà soggetta a conguaglio, con emissione di documento di debito o di credito; pertanto:
 - in presenza di un documento di credito, si procederà con un conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno 2024 o, in alternativa, con un rimborso della somma versata in eccesso, nel caso in cui l'utenza risulti cessata al 31/12 dell'anno 2023 o alla data dell'elaborazione, e sia pertanto incapiante il dovuto per l'anno in corso;
 - in presenza di un documento di debito, il contribuente dovrà provvedere al versamento delle ulteriori somme richieste;
3. Di dare atto ai sensi della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 67 DEL 16/04/2024 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO TRIBUTI,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 16/04/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1210**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 24/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)